

**UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta**  
**Parere AIA prot. 91542 del 18/02/2021 - parte prima**



**REGIONE CAMPANIA**  
**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,**  
**Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali**  
**Unità Operativa Dirigenziale**  
**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**  
**CASERTA**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0091542 18/02/2021 12,51

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e rifi...

Pcc. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5. Fascicolo : 30 del 2021



**AL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA**  
**REGIONE CAMPANIA**  
**nonché STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO**  
**VALUTAZIONI AMBIENTALI**  
**DELLA DIREZIONE GENERALE**  
**CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,**  
**VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**NAPOLI**  
**[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)**

**Oggetto: CUP 8394 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto "Landfill mining discariche Maruzzella 1 e 2 e rifunionalizzazione piazzole con attività no food nel Comune di San Tammaro (CE) - Proponente: Provincia di Caserta" - Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990. Parere di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).**

La presente nota annulla e sostituisce la nota prot. 85879 del 16/02/2021.

**Premesso che**

- l'art.29 ter del DLgs 152/2006 disciplina la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la DGR n.8 del 15/01/2019, che ha rettificato ed integrato la DGR n.386 del 20/07/2016, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi anche ai sensi dell'art. 29 ter del precitato decreto;
- ai sensi dell'art.14 co.4 della L. n.241/1990 e smi, riformata dal DLgs. n.127 del 30/06/2016, qualora un progetto sia sottoposto a VIA tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art.25 co.3 del DLgs. n.152/2006, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990;
- ai sensi dell'art.14-ter co. 3 della L.241/90, riformata dal DLgs n.127/2016, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- ai sensi dell'art.14-ter co.4, della L.241/1990, riformata dal DLgs n.127/2016, le amministrazioni statali che partecipano alla Conferenza di Servizi sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco la posizione di tutte le amministrazioni coinvolte nominato dal

L'ufficio è aperto al pubblico

Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00

Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 - 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554260 - 262 - Fax 0823/554250

p.e.c. uod.501707@pec.regione.campania.it

Prefetto competente qualora, come nel caso in esame, siano interessate soltanto amministrazioni statali periferiche. Le singole amministrazioni possono comunque intervenire ai lavori della conferenza con funzione di supporto;

- la Giunta Regionale con deliberazione n.48 del 29/01/2018, ha individuato il Rappresentante unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art.14 co.4 della L.241/1990 nella figura del Dirigente dello Staff 92 presso la DG 5017;

#### Considerato che

- con nota acquisita al prot. reg. n. 787596 del 11/12/2018 la Provincia di Caserta ha formulato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto "Landfill mining discariche Maruzzella 1 - 2 e rifunzionalizzazione piazzole con attività no food nel Comune di San Tammaro (CE)";
- nella citata istanza la Provincia di Caserta ha chiesto l'acquisizione, tra l'altro, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs.152/2006;
- la scrivente UOD, al fine di valutare la corposa documentazione prodotta dalla proponente, di concerto con il rappresentante dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nell'ambito dell'accordo convenzionale stipulato con la D.G., ha convocato appositi Tavoli Tecnici, le cui risultanze finali sono riportate nell'allegato Rapporto Tecnico Istruttorio, acquisito al prot. reg. n.38772 del 25/01/2021 (AII.1) che forma parte integrante della presente nota;
- l'ARPAC – Dip. Di Caserta, nell'ambito delle specifiche competenze ha rilasciato il PARERE TECNICO N. 02/DPF/2021: CUP 8394 MARUZZELLA 1 E 2 – SAN TAMMARO - PROGETTO DI LANDFILL MINING - Autorizzazione Integrata Ambientale – PIANO DI MONITORAGGIO, (AII.2) che viene allegato alla presente nota, per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale esprime parere favorevole per il Piano di Monitoraggio e Controllo con prescrizioni;
- in merito alla definizione delle attività di bonifica del sito Maruzzella 1e2, con D.D. n 255 del 05/11/2020 è stata approvata l'Analisi di rischio a conclusione del procedimento (AII.3);
- con nota prot. n. 0017919 del 14/01/2021 (AII.4), già trasmessa a codesto Staff e che ad ogni buon fine viene allegata alla presente nota per formarne parte integrante e sostanziale, la scrivente UOD, in riscontro anche alla nota 677 del 7/1/2021, della Provincia di Caserta e al fine di superare le criticità di natura urbanistica, in quanto, la procedura di AIA, così come previsto dall'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs 152/06, sostituisce quella avente per oggetto l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, prevista dall'art. 208 del medesimo D.Lgs 152/06, ha prescritto ulteriori misure aggiuntive;

#### Preso atto che

- nella seduta della Conferenza di Servizi del 26/01/2021:
  - l'Autorità competente ha espresso parere favorevole di VIA;
  - la scrivente UOD ha espresso parere favorevole di AIA;
  - la Responsabile del procedimento ha concluso i lavori ritenendo *"prevalenti l'interesse ad ottemperare alla Sentenza di Corte di Giustizia del 16.07.2015 causa C-653/13, con conseguente eliminazione della quota parte della sanzione relativa alle discariche, ai fini dei quali il progetto risulta strategico, nonché le motivazioni alla base dei pronunciamenti favorevoli alla realizzazione del progetto espressi in sede di Conferenza di Servizi e, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., conclude con esito favorevole la Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con le condizioni ambientali e obblighi espressi a mezzo dei pareri esposti"*;

#### Rilevato che

- con nota prot. 59246 del 03/02/2021 la scrivente UOD ha richiesto la trasmissione del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) e della Scheda E-bis "Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT" aggiornati;
- con nota prot. 2021/8030 del 17/02/2021 la Provincia di Caserta ha trasmesso i predetti documenti;

- la data della seduta conclusiva della Conferenza, prevista per il giorno 19/02/2021, non consente di procedere alla verifica della rispondenza dei predetti documenti alle prescrizioni AIA impartite nella seduta del 26/01/2021;

**Lo scrivente, per tutto quanto sopra, ai fini della Conferenza conclusiva del 19/02/2021 esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con le prescrizioni indicate negli allegati e nelle seguenti:**

- 1) Indicare in maniera chiara i tempi del deposito temporaneo dei rifiuti, anche di quelli stoccati nelle piazzole.
- 2) Adeguare il PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC), a tutte le prescrizioni riportate nel Parere ARPAC N. 02/DPF/2021.
- 3) Per la fase di biostabilizzazione, indicata nello schema di flusso, in accordo con quanto indicato DGR 693 del 30/10/2018 che essa sia condotta (nella documentazione agli atti occorre aggiungere quanto di seguito riportato in grassetto/sottolineato):
  - **"ai fini del contenimento di polveri e di odori, gli impianti siano strutturati in modo che: le fasi di stoccaggio e di bio-ossidazione avvengano in ambiente confinato e siano assunte idonee misure e sistemi di abbattimento";**
  - **"ai fini di evitare altre forme di inquinamento, le fasi di stoccaggio dei rifiuti da trattare, di biostabilizzazione e stoccaggio del biostabilizzato avvengano su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo da avviare a depurazione o da riutilizzare nel processo stesso."**
- 4) Di rispettare i vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale in merito all'utilizzo ed alla produzione del biostabilizzato (materiale "fine+terreno") per il ricoprimento parziale e finale della discarica, inclusi i vincoli relativi alla limitazione delle emissioni di odori e di polveri. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il biostabilizzato, che rispetta i vincoli imposti dalla DGR 693 del 30/10/2018, può essere impiegato esclusivamente come materiale di ricoprimento in discarica. Il biostabilizzato, anche quando rispetti i vincoli imposti dalla DGR 693 del 30/10/2018 non può essere autorizzato come materiale di ricoprimento/riempimento delle piazzole NO-FOOD; sulle piazzole NO-FOOD, nel rispetto dei vincoli tecnologici imposti dalla DGR 693 del 30/10/2018 (pavimentazione e recupero/smaltimento delle acque meteoriche) può essere autorizzata solo la messa in riserva del materiale "fine+terreno" che non dovrà avere una durata superiore a 3 anni, in caso contrario essa si configura come discarica "non autorizzata" secondo quanto previsto dal D. Lgs 36/2003. **Il proponente a tal proposito ha chiesto di eseguire un progetto sperimentale per bonificare il materiale fine+terreno. Lo scrivente, a tal proposito, ritiene che le opere di rifunzionalizzazione delle piazzole NO-FOOD, così come proposte sono da considerarsi un intervento di bonifica che può essere condotto, previa autorizzazione con la piantumazione di colture NO-FOOD, pertanto, prescrive al proponente di definire le modalità di realizzazione, e quindi produrre alla UOD 501707, entro 60 giorni dal rilascio del PAUR, il progetto sperimentale di bonifica di terreni contaminati, da attuarsi mediante la coltivazione di canne di bambù, allegando un cronoprogramma e un piano di monitoraggio dettagliato delle attività e azioni da intraprendere, che dovranno in ogni caso, per la loro definizione, rispettare i tempi massimi previsti dalla normativa in merito alla messa in riserva.**
- 5) Il materiale "fine+terreno", che non sarà impiegabile per il ricoprimento della discarica (perché non conforme a quanto previsto dalla normativa regionale o perché in eccesso rispetto la quantità necessaria in discarica), dovrà essere gestito come rifiuto nel rispetto della normativa vigente.
- 6) **L'art. 228-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), ha abrogato l'art. 113-bis del DL "Cura Italia", in materia di deposito temporaneo di rifiuti. Pertanto, al comma 2 dell'art. 185-bis del D.Lgs 152/06, viene disposto quante segue: "i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il**

predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno"; in ogni caso, tenendo conto del cronoprogramma delle attività presentato dal proponente il quantitativo di rifiuti non deve superare annualmente il predetto limite, ad ogni buon conto dovrà essere cura e responsabilità del proponente individuare idonee modalità per rispettare tali termini (ad es. ciclicità di rotazione di aree, ecc.) dandone opportuno riscontro alla scrivente UOD;

Ai fini della emanazione del provvedimento di AIA, da assumersi sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'art. 25 commi 1-3-4-5-6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., che sarà contenuto nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la scrivente UOD procederà a verificare la rispondenza degli aggiornati Piano di Monitoraggio e Controllo e della Scheda E-bis "Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT" trasmessi con nota prot. 59246 del 03/02/2021 a tutte le suddette prescrizioni.

Dalla verifica degli oneri istruttori (anche se viene dichiarato ma non allegato l'aggiornamento) si rileva che l'importo relativo alla tariffa per l'attività istruttoria è riferito alla prima formulazione progettuale, pertanto il proponente non ha provveduto all'aggiornamento del suddetto importo e all'eventuale integrazione dei costi di istruttoria, analogamente manca l'Atto di Asseverazione Oneri Istruttori (Dichiarazione DA4), in bollo, aggiornato, pertanto, lo stesso prima dell'emissione del PAUR dovrà aggiornare i suddetti oneri.

Il Dirigente  
dr. Antonio Ramondo



**RAPPORTO TECNICO-ISTRUTTORIO**  
**RELATIVO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**EX D.LGS 59/05 DELL'ENTE PROVINCIA DI CASERTA**

**“Autorizzazione Unica Regionale Art. 27bis d.lgs 152/06 e progetto esecutivo landfill mining discariche Maruzzella 1-2 e rifunzionalizzazione piazzole con attività no food”.**

In merito alla Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs 59/05 dell'Ente Provincia di Caserta “Autorizzazione Unica Regionale Art. 27bis d.lgs 152/06 e progetto esecutivo landfill mining discariche Maruzzella 1-2 e rifunzionalizzazione piazzole con attività no food”, si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- qualora, durante le operazioni di campo, risulti che il coefficiente di rientro non sia tecnicamente ottenibile/raggiungibile si prescrive di ridefinire le tempistiche di riempimento ed il volume da destinare ai rifiuti dello STIR; si prescrive di specificare chiaramente tale aspetto nella documentazione per la richiesta di autorizzazione;
- si prescrive di rivalutare la stima del percolato prodotto e di dimensionare opportunamente i sistemi ed i volumi di raccolta ed i sistemi necessari all'estrazione e movimentazione del percolato raccolto nell'area di discarica, e di trattare tale refluo come rifiuto;
- si prescrive di dotare le Piazzole n. 2, 3b, 8, 9 e 10, atte allo stoccaggio del materiale “fine+terreno” proveniente dalla discarica, di sistemi ed infrastrutture impermeabilizzanti atte a raccogliere l'intera quantità di acqua piovana ricadente su di esse, così da impedire categoricamente ogni tipo di infiltrazione di percolato nel terreno;
- si prescrive di ricalcolare la quantità di percolato prodotto dalle piazzole, in quanto i termini sottrattivi inclusi nel bilancio idrologico, cioè ruscellamento ed evaporazione, non devono essere considerati nella suddetta stima. Alla luce del calcolo aggiornato del percolato, si prescrive di rivalutare anche la stima dei costi per il trattamento del percolato stesso;
- si prescrive di dotare la discarica oggetto di autorizzazione di impianto di utilizzo del biogas costituito da un sistema di recupero di energia, cioè di un sistema in grado di bruciare il biogas per produrre energia (BAT di settore), dotato di torcia di sicurezza;
- si prescrive per la fase di biostabilizzazione, indicata nello schema di flusso, in accordo con quanto indicato DGR 693 del 30/10/2018, che essa sia:
  - “ai fini del contenimento di polveri e di odori, gli impianti siano strutturati in modo che: le fasi di stoccaggio e di bio-ossidazione avvengano in ambiente confinato e siano assunte idonee misure e sistemi di abbattimento”;
  - “ai fini di evitare altre forme di inquinamento, le fasi di stoccaggio dei rifiuti da trattare, di biostabilizzazione e stoccaggio del biostabilizzato avvengano su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di


processo da avviare a depurazione o da riutilizzare nel processo stesso.”

- si prescrive di rispettare i vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale in merito all'utilizzo ed alla produzione del biostabilizzato (materiale “fine+terreno”) per il ricoprimento parziale e finale della discarica, inclusi i vincoli relativi alla limitazione delle emissioni di odori e di polveri.
- secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il biostabilizzato, che rispetta i vincoli imposti dalla DGR 693 del 30/10/2018, può essere impiegato esclusivamente come materiale di ricoprimento in discarica. A parere dello scrivente il biostabilizzato, anche quando rispetti i vincoli imposti dalla DGR 693 del 30/10/2018 non può essere autorizzato come materiale di ricoprimento/riempimento delle piazzole NO-FOOD; sulle piazzole NO-FOOD, nel rispetto dei vincoli tecnologici imposti dalla DGR 693 del 30/10/2018 (pavimentazione e recupero/smaltimento delle acque meteoriche) può essere autorizzata solo la messa in riserva del materiale “fine+terreno” che non dovrà avere una durata superiore a 3 anni, in caso contrario essa si configura come discarica “non autorizzata” secondo quanto previsto dal D. Lgs 36/2003;
- le opere di rifunzionalizzazione delle piazzole NO-FOOD sono da considerarsi un intervento di bonifica che può essere condotto, previa autorizzazione, a seguito della presentazione di un progetto di bonifica;
- si prescrive che il materiale “fine+terreno”, che non sarà impiegabile per il ricoprimento della discarica (perché non conforme a quanto previsto dalla normativa regionale o perché in eccesso rispetto la quantità necessaria in discarica), dovrà essere gestito come rifiuto nel rispetto della normativa vigente;
- si prescrive di integrare il piano di gestione operativa con un piano d'intervento in caso di inquinamento della falda;
- si prescrive di integrare il PMC con un registro specifico per tracciare i movimenti, la destinazione, la provenienza, la tipologia dei volumi di rifiuti, con annotazioni giornaliere;
- si prescrive di integrare il PMC con il monitoraggio in opera relativo alla dispersione dei contaminanti in atmosfera.
- si prescrive di integrare il PMC con il monitoraggio in opera della dispersione di composti odorigeni e della dispersione di particolato;
- si prescrive di dettagliare tecnicamente nel documento “STUDIO MODELLISTICO MARUZZELLA (ALLEGATO Y20)” il monitoraggio in opera relativo alla dispersione dei contaminanti in atmosfera, integrando tale aspetto nel PMC;
- si prescrive di dettagliare tecnicamente nel documento “STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE” come “saranno monitorate in opera le eventuali dispersione di composti

odorigeni, così come è stato fatto per il particolato”, integrando tale aspetto nel PMC.

Napoli, 25/01/2021

Prof. Dino Musmarra



ZANULLATAK

## AREA TERRITORIALE – U.O. SUOLO, RIFIUTI E SITI CONTAMINATI

### PARERE TECNICO N. 02/DPF/2021

#### OGGETTO: CUP 8394 MARUZZELLA 1 E 2 – SAN TAMMARO - PROGETTO DI LANDFILL MINING - Autorizzazione Integrata Ambientale – PIANO DI MONITORAGGIO

Il Nucleo Tecnico di Valutazione, esaminata la documentazione, in particolare l'elaborato AIA\_Y02 Piano di Monitoraggio e Controllo, d'ora in avanti Piano, la nota di riscontro ARPAC di settembre 2020, nonché la documentazione presentata dal proponente con nota del 21/12/2020, pur permanendo la criticità relativa ai pareri negativi del Comune e della Sovrintendenza, si propone di esprimere parere favorevole per il Piano di Monitoraggio e Controllo con le prescrizioni di seguito riportate.

1. Deve essere definito il livello minimo e massimo del percolato che deve/può essere presente nei pozzi;
2. Per le analisi del percolato aggiungere il parametro Boro;
3. Per le analisi delle acque sotterranee aggiungere il parametro Boro;
4. Devono essere definite le modalità con le quali individuare i valori dei limiti di guardia oltre i quali avviare le misure di emergenza;
5. Le modalità di spurgo e campionamento da adottare per le acque di falda devono essere conformi a quelle indicate al punto 7.1 del Manuale UNICHIM n. 196/2 Ed. 2004 – “Suoli e falde contaminati – campionamento ed analisi”.
6. All'interno del Piano di Sorveglianza e Controllo, per i vari parametri di monitoraggio, dovranno essere definite le soglie di guardia e specificare le procedure da attivare in caso di superamento delle stesse;
7. Per quanto riguarda il rumore prodotto dall'impianto, sulla base delle indicazioni di ARPAC, si dovrà provvedere alla definizione delle modalità più complete e corrette, all'interno del PdMC, con cui dovrà essere condotto il monitoraggio dell'inquinamento acustico;
8. Si dovrà provvedere all'installazione di un misuratore di portata delle acque prelevate da pozzo e utilizzata presso l'impianto;
9. Dovranno essere rispettati i limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal D.M. 3 agosto 2005 smi.

10. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post-operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all'esercizio in essere;
11. La gestione post-operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 smi;
12. Stabilire la capacità totale di ricevimento di rifiuti in discarica in quantità e volume e la potenzialità di conferimento di rifiuti in tonn/anno, nonché il coefficiente di compattazione;
13. L'operazione di recupero rifiuti (R10) consistente nella coltivazione della discarica deve avvenire nella rigorosa osservanza delle modalità tecniche della DGR 693/18;
14. Tutti i pozzi di estrazione del biogas devono essere costantemente mantenuti in depressione ed il biogas estratto deve essere bruciato mediante torcia ad accensione automatica; qualora la portata del biogas effettivamente estraibile risulti non inferiore a 100 m<sup>3</sup>/h, per una durata non inferiore a 5 anni, si dovrà provvedere al riutilizzo energetico dello stesso, secondo le indicazioni della normativa di settore;
15. Si dovrà provvedere al completamento della fascia di alberatura perimetrale;
16. Nella gestione amministrativa dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto al capitolo 7.4 dell'allegato 1 della DGR 8/19;
17. Il gestore dovrà, altresì, provvedere all'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno dell'impianto, a tutela della corretta gestione della discarica e a garanzia di eventuali illeciti e/o fatti accidentali che possono avvenire presso il sito di discarica nei periodi in cui non è assicurata la presenza del personale addetto;
18. Con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAC una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03. Tale relazione dovrà contenere l'andamento dei lavori con indicazione sulle volumetrie scavate e riabbancate, assestamenti e stadi di avanzamento. Al medesimo documento andranno allegati i referti delle analisi effettuate dal gestore dell'impianto relativamente ai terreni di copertura, al biostabilizzato, alle acque di falda, al percolato ed al biogas;
19. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Ai sensi dell'art.12, comma 2, del D. Lgs n.36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato.

In merito all'impianto di trattamento si prescrive quanto segue:

20. I rifiuti devono essere gestiti nelle modalità di quanto disposto dalla DGR 8/19 con particolare riguardo alle disposizioni impartite dal Deposito temporaneo (art. 185 bis), d.lgs. n. 152/06; del

Deposito preliminare nel caso di D15 dell'allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06; di Messa in riserva nel caso di stoccaggio dei rifiuti avviati ad un'operazione di rifiuti compreso alla voce R13 dell'allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06; osservando al riguardo che nel caso di deposito, il d.lgs 121/2020 e il d.lgs 36/03 definiscono discarica "...qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".


Si richiede che la documentazione tecnica relativa all'adempimento delle suddette prescrizioni, una volta recepite dal gestore, sia sottoposta alla scrivente Agenzia prima dell'emissione del decreto autorizzativo da parte dell'Autorità competente.

Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di edilizia, urbanistica e paesaggistica.

Caserta, li 13/01/2021

Il Nucleo Tecnico di Valutazione

C.T.P. dott. Francesco DEL PIANO



**Il Dirigente ad interim U.O. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati**

dott. Fabio TAGLIALATELA

(firma digitale: Infocert S.p.A.)

**Il Dirigente Area Territoriale**

ing. Giuseppina MEROLA

(firma digitale: Infocert S.p.A.)

XIVVLLATV